



**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA
BONIFICA AMBIENTALE E RIGENERAZIONE
URBANA DELL'AREA DI RILEVANTE INTERESSE
NAZIONALE BAGNOLI COROGLIO
(DPCM 30 NOVEMBRE 2021)**

Decreto n. 7 del 27/06/2023

Oggetto: Sistema di valutazione dei componenti della Struttura Commissariale di supporto al Commissario Straordinario per la bonifica ambientale e rigenerazione urbana dell'area di rilevante interesse nazionale Bagnoli – Coroglio.

Il Commissario Straordinario per la bonifica ambientale e rigenerazione urbana dell'area di rilevante interesse nazionale Bagnoli-Coroglio, individuato nel Sindaco di Napoli *pro tempore*, nominato, ai sensi dell'articolo 41 del Decreto Legge 6 novembre 2021 n. 152, convertito in Legge 29 dicembre 2021, n. 233, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 novembre 2021, registrato dalla Corte dei Conti al n. 3016 del 21 dicembre 2021 e notificato con raccomandata in data 12 gennaio 2022;

VISTO l'art. 33 del Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 133 concernente la bonifica ambientale e la rigenerazione urbana delle aree di rilevante interesse nazionale come da ultimo modificato dall'art. 41 del Decreto Legge 6 novembre 2021, n. 152 convertito in Legge 29 dicembre 2021, n. 233;

VISTO il comma 4 dell'art. 33 del Decreto Legge 133/2014 in base al quale *“Alla formazione, approvazione e attuazione del programma di risanamento ambientale e del documento di indirizzo strategico per la rigenerazione urbana di cui al precedente comma 3, sono preposti un Commissario straordinario del Governo e un Soggetto Attuatore, anche ai fini dell'adozione di misure straordinarie di salvaguardia e tutela ambientale”*;

VISTO l'articolo 2 del citato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30/11/2021 registrato dalla Corte dei Conti al n. 3016 del 21/12/2021 e notificato con Raccomandata in data 12/01/2022 che definisce la struttura di supporto per l'esercizio delle funzioni commissariali;

VISTO il richiamato art. 33 del citato Decreto Legge n. 133/2014, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164 che, al comma 11-bis – inserito dall'art. 41 del citato Decreto Legge n. 152/2021, convertito con Legge 29 dicembre 2021, n. 233 – prevede *“la struttura di supporto per l'esercizio delle funzioni commissariali, posta alle dirette dipendenze del Commissario, composta da un contingente massimo di personale pari a dieci unità di livello non dirigenziale e due unità di livello dirigenziale non generale appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti dal Commissario straordinario per l'espletamento delle proprie funzioni, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Si applica, in relazione alle modalità di reperimento e alla retribuzione del personale non dirigenziale, quanto previsto dall'articolo 11 -ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76. All'atto del collocamento fuori ruolo del predetto personale, è reso indisponibile, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. Ferme restando le predette modalità di reperimento, al personale di livello dirigenziale è riconosciuta una retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai titolari di incarichi dirigenziali di livello non generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché*

un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con provvedimento del Commissario straordinario, di importo non superiore al 50 per cento della retribuzione di posizione. Detto personale dirigenziale è posto, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, e conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima, mentre il trattamento accessorio è a carico esclusivo della struttura commissariale [...] La struttura cessa alla scadenza dell'incarico del Commissario”;

TENUTO CONTO che con atto commissariale n. 3/2022, si dava atto che – ai sensi del comma 11 bis (inserito dall'art. 41 del Decreto Legge n. 152/2021, convertito con Legge 29 dicembre 2021, n. 233) dell'art. 33 del Decreto Legge n. 133/2014, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164:

- *“Si applica, in relazione alle modalità di reperimento e alla retribuzione del personale non dirigenziale, quanto previsto dall'articolo 11-ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76”;*
- *“al personale di livello dirigenziale è riconosciuta una retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai titolari di incarichi dirigenziali di livello non generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con provvedimento del Commissario straordinario, di importo non superiore al 50 per cento della retribuzione di posizione”. Detto personale dirigenziale è posto, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, e conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima, mentre il trattamento accessorio è a carico esclusivo della struttura commissariale [...] La struttura cessa alla scadenza dell'incarico del Commissario”;*

CONSIDERATO che, in relazione alla retribuzione del personale non dirigente, *l'articolo 11-ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76*”, prevede che al personale della struttura è riconosciuto il trattamento economico accessorio, ivi compresa l'indennità di amministrazione, del personale non dirigenziale del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto commissariale n. 3 del 26/01/2022 con il quale sono stati nominati i componenti della Struttura Commissariale di supporto al Commissario straordinario per il periodo 2022/2025 e, comunque, non oltre la data di cessazione dell'incarico del Commissario stesso;

VISTO il decreto commissariale n. 4 del 12/05/2022 di determinazione della Struttura Organizzativa nonché dei ruoli e delle funzioni dei componenti della Struttura Commissariale di supporto al Commissario Straordinario;

VISTO il decreto commissariale n. 5 del 12/05/2022 di determinazione del salario accessorio dei componenti della Struttura Commissariale di supporto al Commissario Straordinario;

RAVVISATA:

- la necessità di dover provvedere alla determinazione del sistema di valutazione del personale componente della Struttura Commissariale;
- la necessità di dover provvedere, per l'anno 2022, limitatamente ai mesi di perfezionamento della neo costituita struttura commissariale, in considerazione della fase di avvio delle attività, alla presa d'atto delle attività svolte dalla costituita struttura, così come sarà relazionato dai dirigenti della stessa;

TENUTO CONTO che l'elemento centrale del sistema di valutazione è costituito dalla misurazione della performance, dalla proposta di valutazione e dalla comunicazione della stessa. Tale sistema è volto a monitorare il livello di performance ottenuto dai componenti della Struttura Commissariale collegando le fasi di programmazione e controllo al fine di migliorare l'organizzazione del Commissario Straordinario e la qualità del lavoro espresso;

DECRETA

1. Di approvare l'allegato Sistema delle Performance del personale del Commissariato

Straordinario, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto;

2. Di dare atto che per il solo esercizio finanziario 2022, in considerazione della fase di avvio delle attività, la valutazione dei componenti la Struttura Commissariale, avverrà con la presentazione di una relazione sulla gestione che tenga conto degli obiettivi previsti dal programma di risanamento ambientale e di rigenerazione urbana (PRARU) così come da ultimo stralcio urbanistico approvato dal DPR del 6 agosto 2019, registrato alla Corte dei Conti in data 23 agosto 2019, e successive fasi del cronoprogramma;
3. Pubblicare il presente atto sul sito istituzionale del Commissario Straordinario per bonifica ambientale e rigenerazione urbana dell'area di rilevante interesse nazionale Bagnoli – Coroglio.

Napoli,

Il Commissario Straordinario
Gaetano Manfredi
Firmato digitalmente

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i.(CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005.